

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 579)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NALDINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE,  
TOMASSINI e RAIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1969

### Inchiesta parlamentare sulla RAI-TV

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti vicende della RAI-TV ribadiscono con forza la situazione di crisi che condiziona gravemente le attività di tale ente, crisi che del resto è stata ripetutamente denunciata da organi di stampa e in Parlamento.

Non è la prima volta che le cronache debbono occuparsi di quanto avviene nell'ente radiotelevisivo. Finora alle voci che chiedevano l'effettiva democratizzazione della RAI-TV si è risposto enumerando tutta una serie di controlli e tutele; è però noto a tutti che all'atto pratico essi non riescono ad avere alcuna influenza, neppure formale, sull'effettivo governo della società concessionaria e sulla gestione e gli indirizzi dei programmi.

La ormai famosa sentenza della Corte costituzionale (13 luglio 1960, n. 59 - relatore Sandulli - presidente Perassi) sanciva l'avocazione allo Stato del servizio di radio e telediffusione per il « preminente interesse nazionale » di una attività di tanta importanza civile per l'intero corpo sociale. La RAI-TV è quindi una società concessionaria,

per conto dello Stato, di un servizio di interesse generale.

È implicito quindi — come afferma la stessa sentenza della Corte costituzionale — che lo Stato, monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero, ha l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità e obiettività, la possibilità di godere a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi.

La RAI-TV, che sul piano tecnico risulta essere uno dei più avanzati enti radiotelevisivi d'Europa, viene retta tuttavia con criteri autoritari e di parte che ne condizionano l'attività e il funzionamento.

Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda la struttura e l'obiettività dei programmi ed i metodi di amministrazione del personale. Ricorre infatti di sovente la critica sulla autenticità della programmazione radio-televisiva, troppo spesso improntata a criteri di parte o alla difesa di interessi politici particolari, di cui si ha ri-

scontro nella dirigenza della società e nella amministrazione del personale. A questo proposito sono da porre in risalto gli abnormi criteri con cui vengono effettuate le assunzioni, specie per quanto riguarda il personale più caratterizzato politicamente (funzionari direttivi, giornalisti, programmisti, eccetera), il che risponde evidentemente a fini politici di parte, nonchè ad esigenze di sottogoverno, e che perciò contrastano con i principi fissati chiaramente nella sentenza della Corte costituzionale.

L'attuale situazione rende indispensabile lo svolgimento di un'inchiesta parlamenta-

re sull'attività e il funzionamento della RAI-Radiotelevisione italiana.

Onorevoli colleghi, è ai fini suddetti che noi pensiamo nel sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge, la cui normativa non abbisogna di particolari illustrazioni. Pertanto, auspichiamo che i risultati di questa inchiesta, la cui fondamentale importanza ed urgenza non può sfuggire ad alcuno, costituiscano un valido contributo per il Parlamento in vista della sempre più auspicata riforma del servizio radio-televisivo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività e il funzionamento della RAI-Radiotelevisione italiana S. p. A.

La Commissione ha lo scopo e i poteri indicati dall'articolo 82 della Costituzione.

### Art. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 senatori e di 15 deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che tutti i Gruppi parlamentari siano rappresentati.

Dagli stessi Presidenti delle due Camere, di comune accordo, sarà inoltre nominato il presidente della Commissione che, ad ogni effetto, farà parte della stessa.

### Art. 3.

La Commissione può valersi della collaborazione di esperti anche estranei alla Amministrazione dello Stato.

**Art. 4.**

La Commissione è nominata per la durata di sei mesi, ed entro questo termine riferirà al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati.

**Art. 5.**

Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, di comune accordo, destineranno uffici e dipendenti ai servizi di segreteria della Commissione.

**Art. 6.**

Le spese per il funzionamento della Commissione sono, in parti eguali, a carico del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.